

Ordinanza sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale (OSMV)

del 1° marzo 1999

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visto l'articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 1977¹ sulla metrologia;

visto l'articolo 7 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984² sulla qualificazione degli strumenti di misura,

ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina l'ammissione e la verifica degli strumenti e dei sistemi impiegati per la misurazione ufficiale della velocità di veicoli stradali nonché degli indicatori di velocità ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinanza del 19 giugno 1995³ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.

² Sono parte integrante di uno strumento per la misurazione della velocità segnatamente anche tutti gli elementi che:

- a. sono necessari all'attribuzione del valore della velocità misurata al veicolo controllato;
- b. pur non contribuendo direttamente alla determinazione del valore misurato possono influenzarlo, come coperture o protezioni contro le intemperie.

Art. 2 Ammissione

¹ Gli strumenti per misurare la velocità sono ammessi se corrispondono allo stato della tecnica come descritto in particolare nelle norme e raccomandazioni internazionali riportate nell'allegato 1.

² L'Ufficio federale di metrologia (Ufficio federale) definisce al momento dell'ammissione le procedure d'esame specifiche da impiegare per la verifica.

Art. 3 Limiti di tolleranza per verifica e controlli

¹ Per la verifica degli strumenti per misurare la velocità valgono i limiti di tolleranza relativi alla verifica riportati nell'allegato 2.

RS 941.261

¹ **RS 941.20**

² **RS 941.210**

³ **RS 741.41**

² Per i controlli al di fuori della verifica valgono i limiti di tolleranza relativi ai controlli in servizio riportati nell'allegato 2.

Art. 4 Validità della verifica

¹ Gli strumenti per misurare la velocità devono essere verificati ogni anno.

² Gli strumenti per l'esame ufficiale di indicatori di velocità ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁴ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali devono essere verificati ogni due anni.

³ Se le caratteristiche metrologiche del tipo di costruzione lo permettono o lo esigono, al momento dell'ammissione l'Ufficio federale può anticipare o posticipare il termine della successiva verifica oppure rinunciare alla verifica.

⁴ Gli strumenti per misurare la velocità difettosi devono essere messi fuori servizio e contrassegnati. Prima di una nuova messa in servizio devono essere riparati e verificati.

⁵ Se non sono verificati entro sei mesi dopo la scadenza della validità delle verifiche, prima di una nuova verifica gli strumenti per misurare la velocità devono essere sottoposti ad adeguata revisione.

⁶ Gli strumenti di misura presentati per l'ulteriore verifica devono essere funzionanti e puliti.

Art. 5 Competenza

Sono competenti a effettuare la verifica degli strumenti per misurare la velocità l'Ufficio federale e i laboratori di verifica autorizzati dal Dipartimento.

Art. 6 Disposizione transitoria

È permesso continuare a utilizzare per la misurazione ufficiale della velocità gli strumenti già utilizzati a tale scopo prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza. Detti strumenti devono essere sottoposti alla verifica entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1999.

1° marzo 1999

Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Koller

⁴ RS 741.41

Allegato 1
(art. 2)**Raccomandazioni e norme**

- a. Recommendation Internationale OIML R 91⁵ 1990:
«Cinémomètres radar pour la mesure de la vitesse des véhicules»;
- b. Norma europea SN EN 50081-1: 1992⁶
Compatibilità elettromagnetica – Norma generica emissione.
Parte 1: Zona residenziale, commerciale e dell'industria leggera;
- c. Norma europea SN EN 50081-2: 1993
Compatibilità elettromagnetica – Norma generica emissione.
Parte 2: Zona industriale;
- d. Norma europea SN EN 50082-2: 1995
Compatibilità elettromagnetica – Norma generica immunità.
Parte 2: Zona industriale;
- e. Norma europea SN EN 60825-1: 1994 + A11: 1997
Sicurezza degli apparecchi a laser.
Parte 1: Classificazione dei materiali, prescrizioni e guida per l'utente.

⁵ OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale. Si possono ottenere informazioni sulle raccomandazioni OIML presso l'Ufficio federale di metrologia, 3003 Berna-Wabern.

⁶ Le norme riportate nel presente allegato possono essere richieste presso l'Associazione svizzera di normazione (ASN), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Allegato 2
(art. 3)

1 Limiti di tolleranza degli strumenti di misura della velocità impiegati per le misurazioni ufficiali

- Le condizioni climatiche alle quali i limiti di tolleranza devono essere rispettati sono quelle specificate dal fabbricante per il rispettivo tipo di strumento.
- Le indicazioni in per cento si riferiscono allo scarto relativo fra l'indicatore dello strumento di misura e l'indicatore di riferimento.

1.1 Limiti di tolleranza dei tachimetri radar e dei tachigrafi

Limiti di tolleranza alla verifica

- A. Media m degli scarti dal
valore di riferimento $-1,4 \% \leq m \leq +0,5 \%$
Scarto standard s degli scarti $\leq 1,2 \%$
($m + 3 s$) $< +3 \%$

La media m e lo scarto standard s vanno determinati sulla base di almeno 120 misure valide risultanti da misurazioni effettuate nel traffico reale o simulato.

- B. Misure singole fino a 100 km/h scarto mass. +3 km/h
 oltre 100 km/h scarto mass. +3 %

Limiti di tolleranza in servizio

- C. Misure singole fino a 100 km/h scarto mass. +4 km/h
 oltre 100 km/h scarto mass. +4 %

1.2 Limiti di tolleranza dei tachimetri laser

Limiti di tolleranza alla verifica

- A. Media m degli scarti dal
valore di riferimento $-1,4 \% \leq m \leq +0,5 \%$
Scarto standard s degli scarti $\leq 0,8 \%$
($m + 3 s$) $< +2 \%$

La media m e lo scarto standard s vanno determinati sulla base di almeno 120 misure valide risultanti da misurazioni effettuate nel traffico reale o simulato.

- B. Misure singole fino a 100 km/h scarto mass. +2 km/h
 oltre 100 km/h scarto mass. +2 %

Limiti di tolleranza in servizio

- C. Misure singole fino a 100 km/h scarto mass. +3 km/h
 oltre 100 km/h scarto mass. +2,5 %

2 Limiti di tolleranza degli strumenti di misura della velocità impiegati per il controllo ufficiale dei tachimetri

- Le condizioni climatiche alle quali i limiti di tolleranza devono essere rispettati sono quelle specificate dal fabbricante per il rispettivo tipo di strumento.
- Lo strumento di misura deve rispettare i limiti di tolleranza soltanto nell'ambito di misurazione consentito e utilizzato.
- Le indicazioni in per cento si riferiscono allo scarto relativo fra l'indicatore dello strumento di misura e l'indicatore di riferimento.

Limiti di tolleranza alla verifica

- A. Media m degli scarti dal
valore di riferimento $-2,0\% \leq m \leq +2,0\%$
Scarto standard s degli scarti $\leq 1,2\%$

La media m e lo scarto standard s vanno determinati sulla base di almeno 60 misure valide risultanti da misurazioni effettuate nel traffico reale o simulato.

- B. Misure singole
- | | |
|-------------------|---------------------------|
| fino a 50 km/h | scarto mass. ± 2 km/h |
| fra 50 e 100 km/h | scarto mass. ± 3 km/h |
| oltre 100 km/h | scarto mass. $\pm 3\%$ |